MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 22

Restano in vigore, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli 20 e 21, le altre norme del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardanti gli estratti ed essenze per la preparazione di liquori. L'esercente la minuta vendita il quale, dopo il termine che sara' fissato col decreto Ministeriale previsto. dal precedente art. 20, detenga estratti ed essenze per liquori in condizioni diverse da quelle prescritte col presente decreto, e' punito con una ammenda di L. 100 per ciascuna dose atta alla preparazione fino ad un litro di liquore, con un minimo di L. 2000.

Versione in vigore dal 18 aprile 1950, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it